

BGer 9C 180/2018 vom 28. August 2018

Bundesgericht, 2018-08-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_180_2018

FR: TF 9C 180/2018 du 28 août 2018

IT: TF 9C 180/2018 del 28 agosto 2018

Regeste

Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità) | Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

E. 2.1

Oggetto della lite è il diritto di A. _____ a una rendita dell'assicurazione invalidità. Avuto riguardo alle censure sollevate nel gravame, è litigiosa la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità, come pure la presenza o no di un'invalidità precoce ai sensi dell' art. 26 cpv. 1 OAI , determinante per la definizione del salario da valida.

E. 2.2

La questione di sapere qual è il metodo di valutazione dell'invalidità è una questione di diritto sulla quale il Tribunale federale si pronuncia liberamente. Tuttavia, la determinazione dell'estensione ipotetica dell'attività lucrativa sulla base di un apprezzamento delle circostanze concrete è una questione di fatto che il Tribunale federale riesamina solo entro gli stretti limiti suindicati al consid. 1 (tra le altre, sentenze 9C_432/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 2.2 e 9C_678/2013 del 4 novembre 2013 consid. 3.2).

E. 3.1

Il Tribunale cantonale ha accertato che anche senza il danno alla salute l'assicurata non avrebbe lavorato al 100%. La Corte cantonale ha rilevato che l'assicurata, 58 enne al momento della domanda, dall'inizio della propria carriera lavorativa non avrebbe mai

conseguito un reddito pari a un impiego a tempo pieno. Tuttavia, per contingenza di famiglia, essa sarebbe stata in grado di esplicare l'attività voluta già a partire dal momento in cui il figlio minore era in grado di badare a sé stesso, ma che aveva comunque continuato a lavorare a tempo parziale. Il Tribunale cantonale ha inoltre osservato come la volontà di non volere essere a carico dell'assistenza nel passato non era un elemento a favore dell'assicurata poiché essa avrebbe sempre dovuto ricorrervi. Per quanto attiene al grado di occupazione, il Tribunale cantonale, preso atto del 30% e considerati i redditi conseguiti dall'assicurata negli anni 2009-2014, ha ritenuto giustificato un grado d'occupazione di "qualcosina superiore" (senza in ogni modo censurare il 30% stabilito dall'UAI) "ma comunque variante tra il 37% e il 40%". Di conseguenza, in applicazione del metodo misto di calcolo dell'invalidità, per di più nella sua nuova versione in vigore dal 1° gennaio 2018 (cfr. art. 27 bis cpv. 3 lett. a OAI), la Corte cantonale è giunta a un grado d'invalidità totale del 25.4%, rispettivamente del 32.8%, entrambi inadeguati al riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità.

E. 3.2

La ricorrente censura la scelta del metodo misto di calcolo in quanto, senza il danno alla salute, essa avrebbe aumentato il proprio grado di occupazione al 100%, ciò che giustificerebbe l'applicazione del metodo generale del confronto dei redditi. Il lavoro a tempo parziale sarebbe dettato dal danno alla salute e non da una volontà di dedicarsi alle mansioni domestiche nel tempo restante. In tale contesto la ricorrente invoca l'applicazione dell' art. 26 OAI per stabilire il suo reddito da valida.

E. 4.1

Nel rispondere alla questione del grado di occupazione al quale la ricorrente avrebbe esercitato un'attività lucrativa senza danno alla salute, l'istanza precedente ha proceduto a un apprezzamento manifestamente errato delle prove. Come rilevato dalla ricorrente, la Corte cantonale non ha preso debitamente in considerazione le dichiarazioni formulate in sede di audizione davanti all'UAI circa la sua volontà di lavorare e di non pesare sull'assistenza. Si evince dal questionario compilato il 15 novembre 2016 che l'assicurata aveva l'intenzione di esercitare un'attività lucrativa al fine di provvedere al proprio mantenimento per un importo di fr. 3'500.-, rispettivamente fr. 4'000.- mensili. A mente dell'UAI, la ricorrente indicando un guadagno mensile tra fr. 3'500.- e fr. 4'000.- ha sostanzialmente ipotizzato un importo corrispondente al 100% dell'esercizio della professione attuale. La Corte cantonale ha inoltre sottolineato come l'assicurata non avrebbe mai lavorato a tempo pieno. Tuttavia, questa affermazione non indica ancora quale sia l'estensione ipotetica dell'attività lucrativa senza il danno alla salute. In proposito si rileva che dal 1993 al 2006, l'assicurata avrebbe lavorato a tempo parziale in fabbrica e poi in economie private per la cura di un bambino con sindrome di down, rispettivamente di una donna anziana e infine, in maniera molto limitata quale donna delle pulizie. Dagli accertamenti dell'UAI emerge tuttavia che le attività sarebbero state interrotte per ragioni di salute o perché non più disponibili. Per la Corte cantonale anche dal punto di vista familiare la ricorrente, che vive da tempo separata dal compagno, padre dei suoi figli, sarebbe stata "certamente" in grado di lavorare al 100% già a partire dal momento in cui il figlio minore sarebbe stato in grado di badare a sé stesso. Ora, malgrado l'indipendenza acquisita dei figli, l'assicurata avrebbe continuato a lavorare a tempo parziale, ciò che contraddirebbe la sua volontà di lavorare a tempo pieno. Anche questa constatazione è manifestamente inesatta. Infatti, in primo luogo non è dato sapere, neppure in questo caso, quale sarebbe stata l'estensione ipotetica dell'attività lucrativa. In

secondo luogo, l'ultimo figlio ha raggiunto una relativa indipendenza solo nell'estate del 2016 terminando i suoi studi, ciò che sarebbe compatibile con la volontà dell'assicurata di riprendere un'attività lucrativa come riferito nel questionario del 15 novembre 2016. La constatazione del Tribunale cantonale secondo la quale la percentuale dell'attività lucrativa risulterebbe "qualcosina superiore ma in ogni caso variante tra il 37% e il 40%" (giudizio impugnato consid. 5b pag. 16) è inoltre arbitraria. Infatti, il Tribunale cantonale non spiega il vero motivo giustificativo dell'aumento della percentuale.

E. 4.2

In assenza di un accertamento dei fatti conforme al diritto federale circa la verosimile intenzione di riprendere un'attività lavorativa al 100%, rispettivamente a tempo parziale, e la susseguente scelta del metodo di calcolo dell'invalidità, non è possibile per il Tribunale federale di determinarsi con cognizione di causa. Pertanto, il giudizio cantonale e la decisione amministrativa devono essere annullati e la causa rinviata all'UAI per nuovi accertamenti e decisione ai sensi dei considerandi. Visto il lasso di tempo intercorso dopo la decisione del 16 marzo 2017 (che limita il potere di cognizione giudiziaria del Tribunale federale) ad oggi, l'intimato provvederà ad aggiornare la documentazione medica contenuta nell'incarto. Prematura è peraltro l'analisi delle censure ricorsuali concernenti il salario da valida alla base del calcolo d'invalidità secondo il metodo che si dovrà ancora vagliare.

E. 5

Le spese giudiziarie e le indennità per ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1, 68 cpv. 1 e 2 LTF) - il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimenti - e sono poste a carico dell'UAI. Visto l'esito del ricorso, l'istanza tendente all'ammissione all'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio diventa priva di oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.